



COMUNE DI DAONE
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI NATALITÀ'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2011

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Daone assegna ai genitori di ogni neonato un contributo mediante un “buono spesa” allo scopo di contribuire alle spese di mantenimento e di cura e come sostegno concreto alla natalità.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del contributo i genitori o il genitore per ogni nuovo figlio nato vivo od adottato (in questo caso di età non superiore a 12 anni), in possesso dei requisiti definiti dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 Entità e modalità di spesa del contributo

L'entità del contributo è così determinata:

1° figlio	€ 300,00
2° figlio	€ 500,00
3° figlio	€ 700,00
4° figlio	€ 900,00
5° figlio e oltre	€ 1.100,00

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli si assegnerà il contributo corrispondente al numero di figli precedente +1, moltiplicato per il numero di nati vivi nel parto gemellare o di fratelli adottati. *(es. genitori con già due figli che hanno due nuovi figli gemelli: avranno diritto a un contributo pari a € 1.400,00 – 2°+1=3°=700x2=1.400 -)*

Il contributo massimo non potrà comunque superare l'importo di € 2.000,00.

Ai fini del calcolo dell'entità del contributo si considera lo stato famiglia ove è inserito il bambino al momento dell'iscrizione all'anagrafe del Comune di Daone.

Il buono è spendibile entro un anno dal rilascio presso i punti vendita individuati dalla Giunta comunale, che fattureranno al Comune l'ammontare della spesa effettuata dall'assegnatario.

Art. 4 Requisiti

Requisiti per l'assegnazione del contributo:

- Residenza nel Comune di Daone del bambino alla nascita o alla data della sua adozione;
- Nati a partire dal 2011 in poi.

Il contributo è cumulabile con qualsiasi altro incentivo di cui il beneficiario possa godere.

Art. 5 Modalità di assegnazione

Per ottenere il contributo il genitore presenterà richiesta entro 60 giorni dalla data di nascita o di adozione.

Il termine sopra indicato è derogato per i nati fino al 31.10.2011, i quali dovranno richiedere il contributo entro il 31.12.2011.

L'assegnazione è fatta dal Sindaco, previo accertamento dei requisiti.

L'emissione del contributo e la liquidazione della fattura è eseguita dal Responsabile Finanziario /dal Segretario Comunale del Comune di Daone, previo determinazione dei criteri da parte della Giunta comunale.

Art. 6 – Aspetti operativi e stipulazione di accordi con i punti vendita

Viene demandata alla Giunta l'individuazione dei punti vendita in grado di fornire articoli per la prima infanzia e la definizione di aspetti secondari che riguardano il buono spesa, quali, a mero titolo esemplificativo le modalità di attivazione degli accordi con i punti vendita e l'eventuale incentivazione all'acquisto di prodotti ecocompatibili, che potranno comportare un aumento mirato del contributo nel limite comunque previsto al 3° comma dell'art. 3.

Viene demandato al Sindaco la stipula di accordi con scambio di corrispondenza e relativa lettera di accettazione da parte dei punti vendita individuati.